

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-536	del 17/07/2014
Oggetto	Sezione Provinciale di Forlì-Cesena. Presa d'atto della Convenzione tra la Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ed Arpa – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle comunicazioni di utilizzazione agronomica di reflui zootecnici. Decorrenza 02/07/2014	
Proposta	n. PDTD-2014-541 del 15/07/2014	
Struttura adottante	Sezione Di Forli-Cesena	
Dirigente adottante	Vicari Luigi	
Struttura proponente	Sezione Di Forli-Cesena	
Dirigente proponente	Dott. Vicari Luigi	
Responsabile del procedimento	Vicari Luigi	

Questo giorno 17 (diciassette) luglio 2014 presso la sede di Via Salinatore, 20 in Forlì, il Direttore della Sezione Di Forli-Cesena, Dott. Vicari Luigi, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Sezione Provinciale di Forlì-Cesena. Presa d'atto della Convenzione tra la Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ed Arpa – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle comunicazioni di utilizzazione agronomica di reflui zootecnici. Decorrenza 02/07/2014.

VISTA:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
ed in particolare:
- l'art. 3, comma 5, che prevede che gli Enti Locali possono stipulare con ARPA accordi per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali;

RICHIAMATI :

- la Direttiva Comunitaria 91/676/CE, recepita dapprima con la L. R. 50/1995 e successivamente con la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007;
- il regolamento regionale 1/2011, entrato in vigore dal 1/1/2012 a seguito dell'emanazione della L. R. 4/2007, che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari;

VISTI in particolare che:

- l'art. 23 e l'art. 41 del Reg. Reg. 1/2011 stabiliscono che gli allevatori, per poter distribuire sul suolo, sia di zone vulnerabili da nitrati che non, i reflui zootecnici, devono redigere apposita comunicazione su una modulistica regionale e su un sito internet denominato "gestione effluenti zootecnici" che deve essere inviata all'Amministrazione provinciale del territorio dove ricade l'allevamento almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività e deve essere rinnovata ogni cinque anni, o modificata ogni qualvolta sia necessario aggiornare il contenuto informativo fornito;

RICORDATO:

- che la delibera di giunta regionale n. 1113/2011 ha previsto che l'autorizzazione allo spandimento non sia più ricompresa fra le autorizzazioni sostituite dall'AIA; pertanto tutte le aziende AIA devono presentare apposita comunicazione di spandimento;
- che Recentemente il DPR 59/2013, che va a normare il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ha previsto che la comunicazione di spandimento di cui all'art 112 del Dlgs 152/06 sia ricompresa nell'AUA;

DATO ATTO:

- che la Provincia di Forlì-Cesena, in virtù delle competenze professionali possedute, intende attivare con ARPA una collaborazione per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica funzionali all'esame delle comunicazioni di spandimento agronomico dei reflui zootecnici presentate ai sensi della Legge Regionale 4 marzo 2007 n. 4 e regolamento regionale n. 1/2011;
- che a tal fine è stata concordata un'apposita convenzione in cui sono disciplinati i compiti e le responsabilità reciproche, e che contiene, quale parte integrante e sostanziale, una specifica tecnico-economica descrittiva delle attività di istruttoria affidate ad ARPA nonché i tempi e le modalità di svolgimento delle varie attività nell'arco temporale individuato;
- che si è convenuto di dare alla suddetta convenzione una validità annuale a decorrere dal 2/07/14, prevedendo sin d'ora la possibilità di rinnovo annuale previo consenso tra le parti;

PRECISATO:

- che ARPA, per le attività oggetto della convenzione, continua a mantenere la funzione autonoma di tipo ispettivo;

SU PROPOSTA:

- del direttore della Sezione Dott. Luigi Vicari, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole espresso dalla Responsabile dello Staff Amministrazione Dott.ssa Loretta Poggi, in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 il Dott. Luigi Vicari;

DETERMINA

1. di approvare la Convenzione tra la Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ed Arpa – Sezione Provinciale di Forlì- per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica relativa alle comunicazioni di utilizzazione agronomica di reflui zootecnici;
2. di garantire, attraverso le strutture e le professionalità presenti presso la Sezione Prov.le ARPA di Forlì-Cesena, lo svolgimento, secondo i tempi e le modalità previste, delle attività previste dalla convenzione progetto;
3. di prendere atto del contributo di 10.000,00 euro annui al netto dell’IVA che la Provincia erogherà ad ARPA per l’esecuzione delle attività previste dalla convenzione;
4. che tale convenzione avrà validità annuale a decorrere dal 02/07/14 e sarà annualmente rinnovabile previo consenso tra le parti;
5. che il contributo annuo di 10.000,00 euro annui sarà corrisposto ad ARPA dietro emissione di una Nota Debito annuale secondo i tempi concordati, e sarà contabilizzato alla voce di Ricavo COCEP COCEP “Contributi per collaborazione con Enti Pubblici” con riferimento al Centro di Responsabilità del CTR Agrozootecnica.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Luigi Vicari)



PROVINCIA DI FORLÌ CESENA

SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA E ARPA – AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE – DI FORLÌ-CESENA PER IL SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ DI ISTRUTTORIA TECNICA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI REFLUI ZOOTECNICI

TRA

- La Provincia di Forlì Cesena, rappresentata dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale Arch. Roberto Cimatti,

e

- l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) Sezione provinciale di Forlì Cesena (P.IVA e C.F. 04290860370) con sede in Forlì, via Salinatore, 20 rappresentata dal Direttore della Sezione Provinciale di Forlì, Dott. Luigi Vicari

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 **Oggetto**

La Provincia di Forlì - Cesena si avvale della Sezione Provinciale dell'ARPA di Forlì -Cesena con sede in Forlì, per il supporto nelle attività di istruttoria tecnica funzionali all'esame delle comunicazioni di spandimento agronomico dei reflui zootecnici presentate ai sensi della Legge Regionale 4 marzo 2007 n. 4 e regolamento regionale n. 1/2011.

Le attività costituenti supporto funzionale per l'istruttoria tecnica in parola sono declinate nell'allegato B alla presente convenzione "*prescrizioni ed indicazioni*" definite dal Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale.

L'Agenzia svolge l'istruttoria tecnica oggetto della presente convenzione.

ARPA continua a mantenere la funzione autonoma di tipo ispettivo.

ART. 2 **Modalità di attuazione**

La Sezione Provinciale dell'ARPA di Forlì-Cesena presta le funzioni tecniche di supporto oggetto della presente Convenzione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ed in relazione alle istruzioni/indicazioni espressamente impartite dalla Provincia attraverso il Dirigente del Servizio Ambiente, nell'ambito delle attività riportate nell'allegato B.

ART. 3
Tempi di attuazione

La Sezione Provinciale dell'ARPA di Forlì-Cesena è tenuta a svolgere le prestazioni di propria competenza entro i termini riconducibili all'oggetto della presente convenzione indicati nell'Allegato B).

La presente convenzione, si applica a tutti i procedimenti in corso, ha validità annuale dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata di anno in anno, previo accordo tra le parti prima della scadenza.

ART. 4
Vigilanza e controllo

La vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle attività oggetto del presente sono di competenza del dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, il quale si avvale del personale della struttura operativa cui è preposto.

Eventuali inadempienze rispetto ai contenuti ed ai tempi previsti nell'allegato B comportano la riduzione dei compensi di cui all'art. 5 sulla base di valutazioni in capo all'Amministrazione Provinciale.

ART. 5
Onere economico

Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'art. 1 l'Amministrazione Provinciale riconoscerà ad ARPA un onere annuale pari ad euro 10.000, 00. Tale contributo, è fuori dal campo di applicazione dell'IVA per assenza dei presupposti di imponibilità ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del DPR 633/73, trattandosi di attività di interesse istituzionale per Arpa.

ART. 6
Elaborati

Gli elaborati e le relazioni prodotte da ARPA in esecuzione degli adempimenti assunti con la sottoscrizione della presente convenzione sono proprietà della Provincia e non possono essere utilizzati e divulgati senza la preliminare autorizzazione della medesima.

ART. 7
Modalità di pagamento

I corrispettivi verranno liquidati a seguito di provvedimento del dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, corredato dalla prescritta documentazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le seguenti modalità: saldo di 10.000 € alla fine di ogni anno solare sulla base di nota debito emessa da Arpa a seguito della consegna della mappatura aggiornata delle aree di spandimento degli allevamenti di cui è stata svolta l'istruttoria, relativa al secondo semestre di cui al punto 1 della Specifica tecnico-economica.

I pagamenti verranno effettuati a seguito di apposita richiesta di ARPA entro 90 giorni dalla approvazione dello stesso da parte del Dirigente del Servizio Ambiente.

ART. 8
Domicilio

Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio in Forlì, presso la Provincia di Forlì, in Piazza Morgagni, 9

ART.9
Regime Fiscale

La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26.04.1986 n. 131 trattandosi di attività di carattere istituzionale; non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 16 della tabella B allegata al DPR 26.10.1972 n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30.12.1982 n. 955.

ART. 10
Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via bonaria è deferita al giudizio del Giudice Ordinario.

ART. 11
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n.2229 e seguenti del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

(Arch. Roberto Cimatti)


AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE

(ARPA)

Sezione Provinciale di Forli-Cesena

(Dott. Geol. Luigi Vicari)


Forli li 02/07/14



PROVINCIA DI FORLÌ CESENA
SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**SUPPORTO TECNICO ALLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA PER LE ATTIVITÀ DI
 ISTRUTTORIA TECNICA RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI DI UTILIZZAZIONE
 AGRONOMICA DI REFLUI ZOOTECNICI**

Specifica tecnico – economica

Premessa

La Direttiva Comunitaria 91/676/CE, è stata recepita dapprima con la L. R. 50/1995 e successivamente con la Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 96/2007. A seguito poi dell'emanazione della L. R. 4/2007 è stato approvato il regolamento regionale 1/2011 che è entrato in vigore dal 1/1/2012 e che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari.

In particolare, l'art. 23 e l'art. 41 del Reg. Reg. 1/2011, rispettivamente per le zone vulnerabili e non vulnerabili da nitrati, stabiliscono che la Comunicazione deve essere fornita dal Titolare dell'impresa, a tutte le Province ove sono ubicati gli impianti e/o i terreni, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività e deve essere rinnovata ogni cinque anni, o modificata ogni qualvolta sia necessario aggiornare il contenuto informativo fornito.

La normativa sopracitata prevede che gli allevatori per poter distribuire sul suolo i reflui zootecnici devono redigere apposita comunicazione su una modulistica regionale e su un sito internet denominato "gestione effluenti zootecnici" che deve essere inviata all'Amministrazione provinciale del territorio dove ricade l'allevamento.

In Provincia di Forlì-Cesena sono pervenute circa 350 comunicazioni di spandimento ai sensi della L. R. 4/07 a partire dal febbraio 2009 ad oggi.

Successivamente la normativa relativa al rinnovo delle Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) emanata dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di giunta regionale n. 1113/2011 ha previsto che l'autorizzazione allo spandimento non fosse più ricompresa fra le autorizzazioni sostituite dall'AIA; pertanto tutte le aziende AIA (circa 160 nel nostro territorio) devono presentare apposita comunicazione di spandimento.

Recentemente il DPR 59/2013, che va a normare il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ha previsto che la comunicazione di spandimento di cui all'art 112 del Dlgs 152/06 sia ricompresa nell'AUA. Attualmente sono solo due le AUA che ricomprendono la comunicazione di spandimento ma si prevede che circa il 10% delle comunicazioni di cui sopra possa ricadere in tale fattispecie.

1. Attività istruttoria

La Provincia si avvale del supporto di ARPA per le istruttorie tecniche relative alle comunicazioni di spandimento, comprese le comunicazioni di spandimento delle aziende ricadenti nella normativa AIA e AUA .

ARPA provvede ad effettuare le seguenti valutazioni:

- verifica della corretta compilazione dei campi della comunicazione di spandimento;
- controllo dei parametri di calcolo utilizzati, in relazione alle diverse tipologie animali;
- controllo dei valori calcolati relativi alla produzione di effluenti;
- verifica della sufficienza degli stoccaggi, in termini volumetrici, e dei terreni, in termini di superficie disponibile;
- controllo relativo alla localizzazione idonea dei terreni sulla base della cartografia delle aree di divieto di spandimento, elaborata da ARPA stessa, per tutto il territorio provinciale;
- controllo dell'unicità di utilizzo di ogni singolo appezzamento;
- verifica dei contratti di cessione degli effluenti.

ARPA, inoltre, invia ogni sei mesi, alla Provincia di Forlì-Cesena la mappatura delle aree di spandimento degli allevamenti di cui ha svolto l'istruttoria.

2. Rimborso

La Provincia, a titolo di rimborso, riconosce all'ARPA la somma di 10.000 € all'anno.

3. Modalità

L'attività affidata all'ARPA viene in ogni caso svolta in stretto raccordo e integrazione con gli uffici del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia che provvedono a loro volta a sviluppare i restanti adempimenti amministrativi non affidati all'ARPA.

La Provincia mette a disposizione di ARPA oltre alla comunicazione oggetto di verifica anche tutta la documentazione e le informazioni in suo possesso relative all'Azienda.

La Provincia provvede a trasmettere tempestivamente, entro 5 giorni dal ricevimento, le comunicazioni pervenute ad ARPA.

ARPA si impegna a rispettare i tempi di seguito indicati:

- 1) per le comunicazioni di spandimento ricadenti nella normativa AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) verranno rispettate le tempistiche previste dal DPR 59/2013;
- 2) per le restanti comunicazioni di spandimento relative alle aziende ricadenti nella normativa AIA e le aziende con la sola comunicazione, ARPA di norma rispetterà la tempistica del Reg. Reg. 1/2011. In caso contrario verrà attivato, da parte di ARPA il controllo della comunicazione sulla base del potere di vigilanza della stessa Agenzia.

L'istruttoria effettuata da ARPA sarà trasmessa alla Provincia tramite PEC.

